



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 48G del 28 Aprile 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

ALLEGATI

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A inerente Disposizioni in deroga artt. 17, 18 e 20 NOIF s.s. 2023/2024 (fusioni, scissioni, cambi den. e sede);

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A inerente la deroga art. 72 NOIF (divise da gioco);

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A inerente la deroga Regola 3 Regolamento Giuoco del Calcio (panchina lunga);

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A inerente la modifica degli artt. 35 e 36 C.G.S.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A inerente le modifiche Regole tecnico-sportive del Processo Sportivo Telematico della FIGC;

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE ZONALE ALTO TIRRENO

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE MISTA - DELEGAZIONE ALTO TIRRENO

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 16:00**, presso lo Stadio Comunale "M. Tedesco", sito in Via F. Cilea, 87028 – Praia a Mare (CS), per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista del Torneo delle Rappresentative Provinciali. Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e **certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione**. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail alla Delegazione Alto Tirreno (del.altotirreno@lnd.it), copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME NOME	DATA		SOCIETA'
1.	De Fiore Franco	2008	ASD	A.Andreoli
2.	Plastina Carmine	2008	ASD	A.Andreoli
3.	Gentile Antonio	2008	ASD	A.Andreoli
4.	Imbroinise Thomas	2008	ASD	A.Andreoli
5.	Carnevale Marco	2008	ASD	A.Andreoli
6.	Moretti Luigi	2007	ASD	Cesco Sbrano



7.	Chiappetta Nicholas	2007	ASD	Lupi Marcellina
8.	Minici Joseph	2007	ASD	Lupi Marcellina
9.	Forestiero Antony	2008	ASD	Lupi Marcellina
10.	Maulicino Roberto	2008	ASD	Lupi Marcellina
11.	Murano Giorgio	2008	ASD	Pro Scalea
12.	Cava Riccardo	2008	ASD	Pro Scalea
13.	Palma Carmelo	2008	ASD	Pro Scalea
14.	La Greca Mattia	2008	ASD	Pro Scalea
15.	Rugiero Ugo Ilio	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina
16.	Furingo Francesco	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina
17.	Astorino Francesco	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina
18.	Bencardino Nicolas	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina
19.	Rizzaro Gabriele	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina
20.	Oliva Diego	2007	ASD	San Paolo 1998
21.	Scalese Raffaele	2008	ASD	San Paolo 1998
22.	Gallo Giulia	2007	ASD	San Paolo 1998
23.	Federico Leonardo	2007	ASD	San Paolo 1998
24.	Rossi Jonathan	2007	USD	Scalea Calcio 1912
25.	Galiano Gabriele	2007	USD	Scalea Calcio 1912
26.	D'Aniello Joseph	2008	USD	Scalea Calcio 1912
27.	Calandra Giuseppe	2008	USD	Scalea Calcio 1912

STAFF:

Dirigente: Massimiliano Gnisci

Dirigente: Antonio Francesco Pugliano

Coordinatore Tecnico: Domenico Fiorino

Allenatore: Angelo Andreoli

Collaboratore tecnico: Angelo Forestieri

Collaboratore tecnico: Luigi Elio Ferrante

Collaboratore tecnico: Enrico Stamato

Responsabile organizzativo: Roberto Antonio Rocca

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE MISTA - DELEGAZIONE ALTO TIRRENO

I calciatori sotto elencati sono convocati per **lunedì 8 maggio 2023, alle ore 16:00**, presso il **Campo Comunale Belmonte**, sito in **Loc. Fiume – Belmonte Calabro (CS)**, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista del Torneo delle Rappresentative Provinciali. Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e **certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione**. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail alla Delegazione Alto Tirreno (del.altotirreno@Ind.it), copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME NOME	DATA		SOCIETA'
1.	De Fiore Franco	2008	ASD	A.Andreoli
2.	Plastina Carmine	2008	ASD	A.Andreoli
3.	Gentile Antonio	2008	ASD	A.Andreoli
4.	Imbroinise Thomas	2008	ASD	A.Andreoli
5.	Carnevale Marco	2008	ASD	A.Andreoli
6.	Gnisci Claudio	2008	ASD	Atletico San Lucido



7.	Chilelli Ernesto	2008	ASD	Atletico San Lucido
8.	Nesci Manuel	2008	ASD	Atletico San Lucido
9.	Trunzo Thomas	2008	ASD	Atletico San Lucido
10.	Castagna Giuseppe	2007	ASD	Cesco Sbano
11.	Caruso Matteo	2008	ASD	Cesco Sbano
12.	Lombardo Valentino	2007	ASD	Cesco Sbano
13.	Moretti Luigi	2007	ASD	Cesco Sbano
14.	Mantuano Jacopo	2008	ASD	Cesco Sbano
15.	Miglionico Antonio	2007	ASD	Cesco Sbano
16.	Pescio Diego	2008	ACD	Città Amantea 1927
17.	Esposito Antonio	2008	ACD	Città Amantea 1927
18.	Filandro Salvatore	2008	ACD	Città Amantea 1927
19.	Rossi Luca Gaetano	2008	ACD	Città Amantea 1927
20.	Provenzano Lorenzo	2008	ASD	Pol. Belmonte
21.	Arlia Giovanni	2008	ASD	Pol. Belmonte
22.	Aloiso Antony Francesco	2008	ASD	Pol. Belmonte
23.	De Luca Politano Chistian	2008	ASD	Pol. Belmonte
24.	Regasto Stefano	2008	ASD	Pol. Belmonte
25.	Rugiero Ugo Ilio	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina
26.	Furingo Francesco	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina
27.	Astorino Francesco	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina
28.	Bencardino Nicolas	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina
29.	Rizzaro Gabriele	2008	ASD	S.C. Alessandro Rosina

STAFF:

Dirigente: Massimiliano Gnisci

Dirigente: Antonio Francesco Pugliano

Coordinatore Tecnico: Domenico Fiorino

Allenatore: Angelo Andreoli

Collaboratore tecnico: Angelo Forestieri

Collaboratore tecnico: Luigi Elio Ferrante

Collaboratore tecnico: Enrico Stamato

Responsabile organizzativo: Roberto Antonio Rocca

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

PRIMI CALCI

LIMITI DI ETÀ'

Ai Raduni possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2014 nel 2015 e nel 2016

Variazione gironi

1° GIORNATA RADUNI - 30/04/23 ORE 10:00

RADUNO CAMPO C.S. SOCCER MONTALTO

Soccer Montalto A
Soccer Montalto B
Morrone
Olimpica Bisignano

RADUNO CAMPO C.S. REAL COSENZA

Real Cosenza A
E. Coscarello Castrolibero
Taverna A
Pro Cosenza

RADUNO CAMPO C.S. REAL ZUMPARO



RADUNO CAMPO C.S. MARCA

Marca
Rende
Sportime
Ceep Villaggio Europa

Real Zumpano
Euroservice
Abc Cosenza
Real Cosenza B
Taverna B
Pol. San Michele Donnici

2° GIORNATA RADUNI - 07/05/23 ORE 10:00

RADUNO CAMPO C.S. TAVERNA (04/05/23 ore 17:00)

Taverna A
Rende
Morrone
Real Cosenza B
Soccer Montalto B
Sportime

RADUNO CAMPO COMUNALE VILLAGGIO EUROPA

Ceep Villaggio Europa Vill.Europa
Taverna B
Olimpica Bisignano
Pro Cosenza

RADUNO CAMPO C.S. REAL ZUMPARO

Real Zumpano
Euroservice
Pol. San Michele Donnici
Marca

RADUNO CAMPO C.S. SOCCER MONTALTO

Soccer Montalto
Abc Cosenza
E. Coscarello Castrolibero
Real Cosenza B

3° GIORNATA RADUNI - 14/05/23 ORE 10:00

RADUNO CAMPO C.S. REAL COSENZA

Real Cosenza B
Rende
Marca
Olimpica Bisignano
Real Zumpano
Euroservice

RADUNO CAMPO C.S. SOCCER MONTALTO

Soccer Montalto A
Taverna A
Pro Cosenza
Pol. San Michele Donnici

RADUNO CAMPO COMUNALE VILLAGGIO EUROPA

Ceep Villaggio Europa
Morrone
Soccer Montalto B
Real Cosenza A

RADUNO CAMPO C.S. TAVERNA (11/05/23 ore 17:00)

Taverna B
Abc Cosenza
E. Coscarello Castrolibero
Sportime

4° GIORNATA RADUNI - 21/05/23 ORE 10:00

RADUNO CAMPO C.S. MARCA

Marca
Pol. San Michele Donnici
Olimpica Bisignano
Sportime
Taverna A
Soccer Montalto

RADUNO CAMPO C.S. TAVERNA (18/05/23 ore 17:00)

Taverna B
Pro Cosenza
Real Cosenza B
Soccer Montalto B

RADUNO CAMPO C.S. REAL ZUMPARO

Real Zumpano
Euroservice
Morrone
Abc Cosenza

RADUNO CAMPO C.S. REAL COSENZA

Real Cosenza A
Ceep Villaggio Europa
E. Coscarello Castrolibero
Rende



TORNEO PULCINI "GRASSROOTSCHALLENGE"

Recuperi

Recupero Gara SPORTIME – SOCCER MONTALTO

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 02 maggio 2023, ore 15.30.

TORNEO ESORDIENTI 2° FASE CARROZZINO

FINALE PROVINCIALE

Le 4 squadre qualificate (che verranno comunicate sul prossimo C.U.) accedono alla fase finale che si svolgerà presso lo Stadio Comunale "E. Tarsitano" di Paola (CS), **domenica 7 maggio 2023** a partire dalle h. 15:00.

La vincente accederà alla fase regionale. Ulteriori dettagli verranno pubblicati sul prossimo C.U.

Modifiche al programma gare

Gara RENDE CALCIO = BESIDIAE del 01.05.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 02-05-2023 alle ore 15:30

TORNEO ESORDIENTI PRIMAVERA

Modifiche al programma gare

Gara SAN MICHELE DONNICI = OLIMPICA BISIGNANO del 01.05.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 04-05-2023 alle ore 16:00

Gara CEEP VILLAGGIO EUROPA = SAN MICHELE DONNICI del 27.04.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata al 26-04-2023 alle ore 15:00

Recuperi

Recupero Gara E. COSCARELLO CASTR. = COSENZA CALCIO

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 02 maggio 2023, ore 16.30.

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

Modifiche al programma gare

Gara BESIDIAE 1988 = SPEZZANO ALBANESE del 29.04.2023

La gara a margine, per sopraggiunta indisponibilità di campo, viene posticipata alle ore 16:45

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

Modifiche al programma gare

Gara SC ALESSANDRO ROSINA = SCALEA CALCIO 1912 del 26.04.2023

La gara a margine, per lutto e a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 03-05-23 alle ore 18:00, sul campo Comunale "D. Longobucco"



Gara A. ANDREOLI = SC ALESSANDRO ROSINA del 29.04.2023

La gara a margine, per indisponibilità di campo, viene posticipata alle ore 16:00

Gara CESCO SBANO = PRO SCALEA del 01.05.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata al 29-04-2023 alle ore 15:30

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 8 Giornata - R			
SAVUTO CALCIO	- REAL MONTALTO CALCIO	2 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			
(1) LUPI MARCELLINA	- CITTA AMANTEA 1927	0 - 1	
(1) - disputata il 24/04/2023			

GIRONE B - 9 Giornata - R			
BRUTIUM COSENZA	- SOCCER MONTALTO	0 - 3	dgs.
EUROSERVICE	- BESIDIAE 1988	3 - 0	
(1) MARCA FOOTBALL CLUB	- SPEZZANO ALBANESE	3 - 2	
(1) - disputata il 20/04/2023			

GIRONE C - 9 Giornata - R			
(1) ABC COSENZA	- SAVUTO CALCIO	0 - 6	
CEEP VILLAGGIO EUROPA	- TAVERNA	6 - 3	
(2) MENDICINO 1969	- CITTA DI ACRÌ 2020	5 - 0	
(2) SSD PITBULLS	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	3 - 1	
(1) - disputata il 22/04/2023			
(2) - disputata il 23/04/2023			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			
(1) ATLETICO SAN LUCIDO	- CESCO SBANO	2 - 3	
MARCELLO PASQUINO	- A. ANDREOLI	0 - 4	
POLISPORTIVA BELMONTE	- LUPI MARCELLINA	2 - 3	
PRO SCALEA	- SAN PAOLO 1998	11 - 0	
(1) - disputata il 23/04/2023			

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
A. ANDREOLI	- PIROSSIGENO C. DI COSENZA	11 - 1	
(1) ACCADEMIA C5 COSENZA	- APS FRALE	3 - 6	
(2) REAL COSENZA	- M.R. SCALEA ACADEMY	11 - 2	
(1) - disputata il 22/04/2023			
(2) - disputata il 26/04/2023			



5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 26.04.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 21/ 4/2023

gara del 21/ 4/2023 BRUTIAM COSENZA - SOCCER MONTALTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società BRUTIAM COSENZA;
visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S

DELIBERA

- 1) infliggere alla società BRUTIAM COSENZA la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) penalizzare la società BRUTIAM COSENZA di un punto in classifica;
- 3) infliggere alla società BRUTIAM COSENZA l'ammenda di € 25,00 per prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 20/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GIANNITELLI EMANUELE ALBERT (SPEZZANO ALBANESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

ORLANDO SIMONE (SAVUTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VILLELLA ANDREA (SAVUTO CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 21/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LUPO MICHELE (TAVERNA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 22/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SUMA SILVIO (MARCELLO PASQUINO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARNEVALE PAOLO (MARCELLO PASQUINO)



AMMONIZIONE (I INFR)

FOCA FRANCESCO	(A. ANDREOLI)	VACCA CESARE	(PRO SCALEA)
DEPRESBITERIS ANTONIO	(SAN PAOLO 1998)		
GAETANO			

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 23/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 5/2023

ESPOSITO ELIO	(ATLETICO SAN LUCIDO)
---------------	-----------------------

Allontanato per proteste

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARUSO MATTEO	(CESCO SBANO)	GUIDO ALESSANDRO	(SSD PITBULLS)
---------------	---------------	------------------	----------------

AMMONIZIONE (III INFR)

CAPARELLO GIANMARCO	(CESCO SBANO)
---------------------	---------------

AMMONIZIONE (II INFR)

SANSOSTI SAMUELE	(ATLETICO SAN LUCIDO)	INCAMPO MARCO	(CESCO SBANO)
CESARIO GIUSEPPE	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)	SERAFINI PARIDE	(SSD PITBULLS)

AMMONIZIONE (I INFR)

POLITO LUCIANO CARMINE	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)	PUTERO CRISTIAN OTTAV	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)
------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 24/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FORESTIERO ANTONY	(LUPI MARCELLINA)
-------------------	-------------------

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE C5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 26/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FANTUZI GIULIANO	(REAL COSENZA)
------------------	----------------

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12/05/2023

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
 - vista la nota in data 5 aprile 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l'opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2023/2024, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
 - ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
 - valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sulle condizioni per procedere alle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda nel termine regolamentare del 5 luglio 2023, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda **per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società)**, si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva **2023/2024**:

- 1) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- 2) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali

operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2023/2024, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

h a d e l i b e r a t o

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2022/2023, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.	Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione. 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 160/A del 1° febbraio 2021;
- ritenuto necessario modificare il documento relativo alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, al fine di renderle operative anche per la Corte Sportiva d’Appello nazionale;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, come da documento allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della

Federazione Italiana Giuoco calcio-FIGC

Art. 1

Processo sportivo telematico

1. Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC ha l'obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell'ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale, alla Corte federale d'appello **ed alla Corte sportiva d'appello nazionale.**

Art. 2

Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva

1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico.
2. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it>
3. L'utilizzo della piattaforma è consentito:
 - a) alla Procura federale;
 - b) al Tribunale federale nazionale;
 - c) alla Corte federale d'appello;
 - d) alla Corte sportiva d'appello nazionale;**
 - e) alle società affiliate, ai tesserati e ai loro difensori, nonché a tutti gli altri soggetti interessati dai procedimenti sportivi.

Art. 3

Il fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico.
2. In particolare il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 - a) dell'ufficio titolare del procedimento che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati inseriti;
 - b) del numero di ruolo generale del procedimento;
 - c) dell'oggetto sintetico del procedimento;
 - d) dei dati identificativi delle parti interessate e dei difensori;
 - e) dell'elenco dei documenti contenuti.
3. Nel fascicolo informatico sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:
 - a) le parti e i difensori (tipologia di parte, data di costituzione, partita IVA/codice fiscale);
 - b) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di avvenuta accettazione e avvenuta consegna;
 - c) le camere di consiglio e le udienze;

- d) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza;
 - e) i provvedimenti impugnati;
 - f) tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di giustizia;
 - g) il contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.
4. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.
5. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici sono assicurate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Registro generale dei procedimenti

1. I registri di presentazione dei procedimenti sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.
2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
- a) registro generale dei procedimenti;
 - b) provvedimenti di fissazione di udienza;
 - c) provvedimenti degli Organi della giustizia sportiva federale;
 - d) processi verbali.

Art. 5

Atti delle parti

1. Gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero, nei procedimenti ove l'assistenza del difensore non è necessaria, mediante copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa dalla parte interessata.
2. La firma digitale è ammessa sia nel formato denominato "PDF Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "PAdES"), che nel formato denominato "CMS Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "CAdES").

Art. 6

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore.

Art. 7

Provvedimenti del Giudice sportivo

1. I provvedimenti del Giudice sportivo sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale mediante la piattaforma del processo sportivo telematico.

2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive a sua volta con firma digitale e, sempre utilizzando la medesima piattaforma, li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.
3. Il segretario sottoscrive con firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico e sul sito internet della Federazione.
4. Il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee.

Art. 8

Atti della segreteria

1. Tutti gli atti della segreteria sono sottoscritti con firma digitale, compreso il processo verbale.

Art. 9

Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma

1. Gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti:
 - a. sono in formato PDF;
 - b. sono privi di elementi attivi;
 - c. sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, la scansione di immagini;
 - d. sono sottoscritti con firma digitale secondo quanto indicato nelle presenti regole tecnico-operative.
2. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
 - "application/pdf"
 - "application/doc"
 - "image/png"
 - "image/jpg"
 - "image/jpeg"
 - "video/mp4"
 - "video/avi"
 - "video/mpeg"
 - "message/rfc822"
 - "message/eml"
 - "application/vnd.ms-outlook"
 - "message/msg"
3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

Art. 10

Accesso al fascicolo di primo grado

1. La Corte federale d'appello accede direttamente al fascicolo di primo grado riguardante il Tribunale federale nazionale.

2. In caso di reclamo riguardante provvedimenti dei Tribunali federali territoriali o di altri Organi federali, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte federale d'appello o del Tribunale federale nazionale mediante upload sulla piattaforma.
3. **In caso di reclamo riguardante provvedimenti del Giudice Sportivo nazionale, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte sportiva d'appello nazionale mediante upload sulla piattaforma.**

Art. 11

Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
 - a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
 - b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
 - c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva;
 - d) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Art. 12

Indisponibilità della piattaforma

1. Nel caso in cui la piattaforma del processo sportivo telematico sia indisponibile, il Presidente del Tribunale federale, il Presidente della Corte federale d'appello **e il Presidente della Corte sportiva d'appello nazionale** adotteranno le misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole tecnico - operative si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14

Disposizioni transitorie

Fino alla conclusione della stagione sportiva **2022-2023**, le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 9, comma 3, **con esclusivo riferimento ai procedimenti dinanzi alla Corte sportiva d'appello nazionale**, si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 16 e 52 delle NOIF, in esito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 16 e 52 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 16 Decadenza e revoca della affiliazione	ART. 16 Decadenza e revoca della affiliazione
1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale; b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale. Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività. 2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC; b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis. 3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della	1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale; b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale. Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività. 2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC; b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis. 3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della

infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la liquidazione giudiziale sia intervenuta nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in liquidazione giudiziale venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.	6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda. 7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.
--	---